

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: TERMINI PER LA RETTIFICA

La Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 13378 del 30.6.2016) mette fine alle divergenze interpretative riguardo alla possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi. Quando la rettifica conduce ad un risultato favorevole al contribuente (maggior credito o minor imposta dovuta), questi può ripresentare la dichiarazione **entro l'anno successivo**. Il credito (o maggior credito) risultante dalla dichiarazione rettificata può essere utilizzato **in compensazione**, oltre che richiesto a rimborso. Qualora il termine di cui sopra sia decorso, è sempre possibile, entro **48 mesi dalla data del pagamento**, richiedere il **rimborso** delle somme versate in eccedenza. La rettifica della dichiarazione, che comporta un **maggior onere a carico del contribuente**, può invece essere proposta, sia dal contribuente, sia dall'Agenzia, entro i **termini per l'accertamento**.

E' LEGGE IL <PEGNO NON POSSESSORIO>

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto n. 59 del 3.5.2016, che prevede una particolare versione del **<patto marciano>** e l'introduzione nel nostro ordinamento del **<pegno non possessorio>**. Il primo istituto consiste in un accordo tra la banca finanziatrice e l'impresa finanziata, avente ad oggetto il **trasferimento di proprietà alla banca** di un bene **immobile** (dell'impresa debitrice o di un terzo), sotto la **condizione dell'inadempimento** del mutuatario. In pratica la **trascrizione del trasferimento della proprietà** (pur sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del debitore) avviene **al momento** della trascrizione nei registri immobiliari **del <patto marciano>**, impedendo in tal modo eventuali azioni di terzi sull'immobile (ad esempio, iscrizioni di pignoramenti o ipoteche). Il **ritardo** dell'inadempimento, in grado di far <scattare> la condizione, deve essere di almeno **9 mesi** (o 12 mesi, qualora l'ammortamento del mutuo abbia raggiunto l'85%). Il **<pegno non possessorio>** (come <anticipa> la sua denominazione) produce i suoi effetti, pur ri-

manendo il bene oggetto di garanzia **nella disponibilità del debitore**. Questa tipologia di pegno è concessa mediante **atto scritto**, pubblicato nel **<registro dei pegni non possessori>**, tenuto con modalità informatiche **dall'Agenzia delle Entrate**. Il **<pegno non possessorio>** è concedibile solo dagli **imprenditori** iscritti nel Registro delle imprese, serve a garantire i **crediti** loro concessi, **inerenti l'esercizio dell'impresa** e può essere impresso solo su **beni mobili**, anche immateriali, **destinati all'esercizio dell'impresa**. Salvo patto contrario, chi concede il pegno può trasformare o vendere i beni gravati da pegno; in tal caso il **pegno si trasferisce** al **prodotto** risultante dalla **trasformazione**, al **corrispettivo** della cessione del bene od al **bene acquistato** con tale corrispettivo.

FALLIMENTO: TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-353/15 del 24.5.2016), il **trasferimento di sede** in un altro stato membro, con permanenza in Italia del **centro degli interessi** principali dell'attività, non toglie ai giudici italiani la competenza della **dichiarazione di fallimento**. E' il caso di una società italiana che, poco prima della dichiarazione di fallimento, aveva **fittiziamente trasferito la sede** legale in Bulgaria. La **presunzione** di coincidenza della sede legale (statutaria) e del centro degli interessi principali di una società, è **relativa** (è, cioè, ammissibile la prova contraria), e sull'aspetto **formale**, prevale quello **sostanziale**.

AFFITTO D'AZIENDA: ATTENZIONE AL CANONE

Specie nella fase prefallimentare, in ipotesi di **affitto d'azienda**, è di notevole importanza la **congruità dei canoni** di locazione pattuiti, per le **implicazioni civili e penali** che possono gravare sugli amministratori e sui sindaci, qualora (i canoni) non siano adeguati. In linea generale, il canone è determinato quale **prodotto** tra il **valore dell'azienda** ed un opportuno **tasso di rendimento**, che tenga conto del **rischio** sopportato dal locatore. Quest'ultima variabile dipende da più fattori, tra i principali: **rischio opera-**

tivo, solidità finanziaria dell'affittuario e **garanzie** che questi è in grado di offrire. Sull'argomento, ha elaborato uno studio approfondito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (informativa n. 65/2016 del 20.5.2016).

INTEGRATORI ALIMENTARI: NESSUNA DETRAZIONE

Tra le spese mediche, che danno diritto ad una **detrazione d'imposta** a favore delle <persone fisiche>, **non vi sono** gli **<integratori alimentari>**, nemmeno in presenza di **prescrizione medica**. L'Agenzia delle Entrate, mentre nel 2006 aveva ammesso la <detrazione>, con la risoluzione n. 256/E del 20.6.2008, l'ha **negata**, asserendo che trattasi di <alimenti>, e non di <medicinali>.

FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI

L'Agenzia delle Entrate, dal primo luglio, ha **messo a disposizione dei contribuenti titolari di partita IVA, il servizio gratuito** di emissione, trasmissione e conservazione **delle fatture elettroniche**, sia nei confronti di **altri soggetti passivi IVA**, sia della **Pubblica amministrazione**. Si può **accedere al servizio** tramite la **<homepage>** del sito **delle Entrate**, con **Entratel** o **Fisconline**. Nel corso della **fase transitoria**, che durerà fino al 31.12.2016, sarà possibile **usufruire** solamente **dell'invio delle fatture** alla Pubblica amministrazione; solo **dopo tale data**, tramite l'utilizzo del **programma <preconfigurato>** di **posta elettronica**, il servizio sarà completo.

COMPENSAZIONI INDEBITE: NOVITA' DAL 2016

Tra le **novità**, in termini di **sanzioni**, applicabili dal 2016 (anche per violazioni commesse anteriormente a tale anno, ma ancora non <definite>), alcune riguardano le **compensazioni indebite**, mediante utilizzo nel mod. F24, di un'eccedenza o di un credito in misura superiore a quella spettante. Il legislatore ha previsto: - una **sanzione del 30%** per la parte di credito utilizzata **<in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo>** previste dalle leggi vigenti; - una **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito, in caso di

utilizzo di un **credito inesistente**. Nel **primo caso** è pacifica la possibilità di usufruire del **<ravvedimento operoso>**; nel **secondo**, tale istituto è di dubbia applicazione, ed è in ogni caso **esclusa la <definizione agevolata della sanzione>**, prevista dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997. Per **<crediti inesistenti>**, si intendono somme per le quali **manca**, in tutto o in parte, il **presupposto costitutivo** e la cui **inesistenza** non sia riscontrabile tramite la **liquidazione automatica** della dichiarazione (art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) e/o i **controlli automatizzati** (art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973). Sono pertanto sanabili con ravvedimento tutte le ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerge direttamente dai controlli automatizzati o formali, ovviamente **fino alla notifica dell'avviso bonario o dell'atto impositivo**.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Alcune interessanti precisazioni, relativamente all'**esercizio abusivo** della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ci vengono dalle sentenze della Cassazione n. 18713/2012 e n. 11545/2012 (quest'ultima, a Sezioni unite). Tra i vari concetti, si precisa che l'illecito avviene anche se l'attività è svolta **tramite** la partecipazione ad una **società** fornitrice di servizi, in quanto è comunque **chi ha offerto la prestazione professionale** che deve possedere i requisiti (professionali) idonei. L'esercizio abusivo si verifica anche se, **occasionalmente**, si compiono atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva alla citata professione **<protetta>**, **<siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione>**; a tal proposito, la seconda sentenza citata fa riferimento alla **<raccolta di fatture attive e passive, liquidazione IVA, budget economico-finanziari>**.

ARCHIVIO DEI RAPPORTI: PROROGA COMUNICAZIONI

Le **società finanziarie**, che devono inviare la **comunicazione integrativa annuale** del 2015 all'**Archivio dei rapporti** dell'Anagrafe tributaria, grazie al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27

giugno u.s., avranno tempo **fino al prossimo 29 luglio**. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai **<saldi>**, sono possibili solo tramite comunicazione **<straordinaria>**. La proroga è stata disposta anche per consentire agli operatori il **recepimento degli aggiornamenti** che hanno interessato i documenti **<tecnici>** (allegati nn. 1 e 3), ma che rivestono esclusivamente una **funzione esplicativa** (non essendo modificati, né il **<tracciato record>**, né le modalità di invio). L'obbligo di comunicazione fa capo a **tutte le società finanziarie**, il cui **attivo patrimoniale** sia costituito **prevalentemente da partecipazioni**, e che intrattengono i rapporti indicati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25.1.2016.

UNITA' ABITATIVE: BONUS 65% PER CONTROLLO A DISTANZA

La legge di **<stabilità>** 2016 (art. 1, comma 88, Legge n. 208/2015), **estende** l'applicazione delle **detrazioni** previste per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (**65%**), anche all'acquisto, all'installazione e alla messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative**, che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. La detrazione spetta: - in riferimento alle spese sostenute tra **l'1.1.2016 ed il 31.12.2016**; - anche se detti lavori sono effettuati successivamente o **in assenza** di interventi di riqualificazione energetica; - nella misura del **65%**, **senza un limite di spesa**; - limitatamente agli interventi su unità abitative (gruppo catastale **<A>**, escluso **A/10**). Secondo un'ardita interpretazione (*Eutekne.info* del 3.7.2016), il beneficio potrebbe riguardare anche gli immobili abitativi delle imprese, non utilizzati direttamente dalle stesse, cioè gli **immobili <patrimonio>**. Per saperne di più, c'è la circolare dell'Agenzia n. 20/E del 18.5.2016, paragrafo 8.

NUOVI DOCUMENTI OIC: PUBBLICATE LE BOZZE

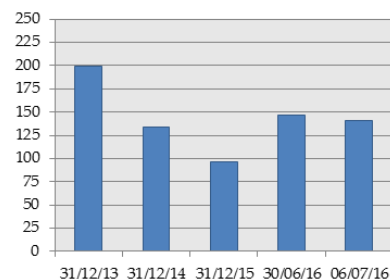
Sono stati pubblicati lo scorso 4 luglio, sul sito OIC, i documenti relativi alle novità su: - **composizione e schemi del bi-**

lancio d'esercizio (n. 12); - **rimanenze** (n. 13); - **patrimonio netto** (n. 28). Già in precedenza abbiamo illustrato le principali novità, in vigore dagli **esercizi che inizieranno l'1.1.2016**. La più significativa è inserita nell'OIC 12, ed è costituita da una **tabella di riepilogo** della classificazione dei **ricavi e costi straordinari** tra le voci di bilancio, in relazione alla soppressione delle componenti **<E20>** ed **<E21>**. In Nota integrativa, anziché chiarimenti sulle poste straordinarie, dovranno essere fornite **informazioni sull'importo e la natura** di ricavi e costi di **<entità o incidenza eccezionali>**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	06/07/16	30/06/16
3 mesi	-0,30	-0,29
6 mesi	-0,19	-0,18
1 anno	-0,06	-0,05
CAMBI	06/07/16	30/06/16
Euro - USD	1,1080	1,1102
Euro - yen	111,90	114,05
SPREAD	06/07/16	30/06/16
Btp vs BUND 10 years	141,0	146,5

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO